

N. 1524

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MONTICONE, LAVAGNINI, FOLLIERI,
DIANA Lino, RESCAGLIO e LO CURZIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1996

Modifica all’articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
in materia di rifiuto della vendita di pubblicazioni e materiale
pornografici

ONOREVOLI SENATORI. - È importante intervenire sulla legislazione relativa ai diritti ed ai doveri dei giornalisti per affermare la loro libertà di non vendere materiale pornografico. Infatti, si verificano, a volte, situazioni nelle quali una norma giuridica produce effetti paradossali, non voluti dallo stesso legislatore. È quanto avviene per i giornalisti a seguito del dodicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante norme per la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, modificato dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Tale norma, infatti, stabilisce che «i soggetti autorizzati alla vendita di giornali quotidiani o periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate». La norma è certamente opportuna in quanto del cittadino ad essere informato, senza alcuna limitazione o discriminazione, su tutte le opzioni culturali e politiche presenti nel Paese.

Quello che è certo è che, se esiste un diritto del cittadino all'informazione, non esiste un «diritto alla pornografia».

Anzi, il sesto comma dell'articolo 21 della Costituzione - che per il fatto di essere scarsamente applicato non ha di certo perduto la sua forza cogente - prevede che «sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni». Il fatto che il legislatore costituente abbia posto il divieto sopra ricordato nell'articolo 21 della Costituzione, cioè nello stesso articolo relativo alla libertà di pensiero e di stampa, sottolinea una realtà di tutta evidenza: che non esiste alcun nesso fra libertà di pensiero è sostanzialmente un «non pensiero» e, nella realtà concreta, costituisce soltanto uno strumento per consentire a pochi (editori, produttori, distributori) di lucrare sostanziosi guadagni, operando senza alcun rispetto per la

dignità della persona umana ed i diritti dell'infanzia.

Liberare, quindi, i giornalisti dall'obbligo di ricevere giornali pornografici, riconoscere il diritto a rifiutarsi di vendere materiale che urta contro le loro coscienze, significa andare nel senso di una vera libertà, quale un sistema democratico deve garantire a tutti i cittadini.

Ed è significativo che questa richiesta venga dagli stessi rivenditori di giornali e dalle loro organizzazioni sindacali. Sono trentasettemila i giornalisti che operano in Italia e, da una decina di anni, stanno vivendo una particolare situazione di disagio proprio per l'impossibilità, derivante dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, di rifiutare le pubblicazioni pornografiche.

Oltre tutto, di questa situazione spesso approfittano i circa duecento distributori locali che, varie volte, subordinano la consegna ai rivenditori di pubblicazioni molto richieste dal pubblico all'accettazione da parte di questi ultimi anche di stampa o cassette pornografiche. Per questi motivi il presente disegno di legge tende a modificare l'articolo 7 della legge n. 67 del 1987, riconoscendo agli edicolanti la facoltà di rifiutare prodotti pornografici. I proponenti si augurano che questo loro semplice ma efficace disegno di legge possa essere accolta dai parlamentari di tutti i partiti politici.

Esso, fra l'altro, si inserisce in quella linea di particolare attenzione a disincentivare la produzione e la circolazione di materiale pornografico, che ha già portato all'approvazione del comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Tale norma ha portato all'aumento dal 4 per cento al 19 per cento dell'IVA sulle pubblicazioni pornografiche, escludendone altresì dalla resa forfetaria di cui all'articolo 74,

primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dalle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

I presentatori si augurano quindi che lo stesso consenso che si è manifestato intorno al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si realizzi intorno al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il dodicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente:

«I soggetti autorizzati alla vendita di giornali, quotidiani e periodici dal presente articolo sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate fatta eccezione per le pubblicazioni ed il materiale pornografico di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prodotti che possono essere rifiutati dai rivenditori stessi».